

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi [LSu])

del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

viste le competenze costituzionali per la concessione di aiuti finanziari e di indennità;

visto l'articolo 64^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1986¹⁾,

decreta:

Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:

- a. siano sufficientemente motivati;
- b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;
- c. siano concessi uniformemente ed equamente;
- d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;
- e. consentano una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione ed i Cantoni, come anche la perequazione finanziaria federale.

² La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.

² Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.

³ Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.

¹⁾ FF 1987 I 297

⁴ Il capitolo 3 non si applica tuttavia:

- a. alle prestazioni fornite da Stati esteri o da organizzazioni internazionali;
- b. alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.

Art. 3 Definizioni

¹ Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fidejussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.

² Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:

- a. di compiti prescritti dal diritto federale;
- b. di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

Capitolo 2: Disciplina degli aiuti finanziari e delle indennità

Sezione 1: In generale

Art. 4 Principi

Nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l'amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo.

Art. 5 Riesame periodico

¹ Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

² Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame. Se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi federali e provvede per la modifica o l'abrogazione di ordinanze o regolamenti. Tiene conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto.

³ Il Dipartimento federale delle finanze elabora con i dipartimenti competenti i progetti e i rapporti necessari e presenta proposte al Consiglio federale.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 6 Presupposti

Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se:

- a. la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito;
- b. secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni, oppure se l'adempimento o il promovimento del compito provoca un onere particolarmente grave per singoli Cantoni e non è possibile una perequazione intercantonale sufficiente;
- c. il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione;
- d. si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
- e. il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.

Art. 7 Principi particolari

La disciplina degli aiuti finanziari deve attenersi ai principi seguenti:

- a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b. il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito;
- c. il beneficiario deve fornire la prestazione autonoma che si può ragionevolmente pretendere da lui in base alla sua capacità economica; ove si tratti di aiuti finanziari a Cantoni e a loro enti locali di diritto pubblico, la capacità economica equivale alla capacità finanziaria del Cantone;
- d. il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;
- e. gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito;
- f. devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo;
- g. di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali;
- h. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime.

Art. 8 Aiuti finanziari dei Cantoni

¹ In vista di una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni, deve essere di regola previsto che gli aiuti finanziari saranno pagati soltanto a condizione che i Cantoni, inclusi i loro enti locali di diritto pubblico, assegnino un aiuto corrispondente alla loro capacità finanziaria.

² I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all'esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e pagati gli

aiuti finanziari. L'attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare oneri amministrativi multipli.

Sezione 3: Indennità

Art. 9 Presupposti

¹ Possono essere emanate norme che prevedono indennità se:

- a. i beneficiari non hanno un interesse personale preponderante all'esecuzione del compito;
- b. al beneficiario non può essere ragionevolmente chiesto che sopporti l'onere finanziario, e
- c. i vantaggi risultanti dal compito non compensano l'onere finanziario.

² Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:

- a. nel caso di delega di compiti, il diritto federale esula dalla legislazione quadro;
- b. i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali;
- c. il costo dell'esecuzione dei compiti non può essere ampiamente addossato ai beneficiari o a chi ne è causa, oppure
- d. singoli Cantoni sono gravati da oneri particolarmente gravi e non è possibile una perequazione intercantonale.

Art. 10 Principi particolari

¹ La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti:

- a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b. il volume dell'indennità dev'essere determinato in base all'interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall'adempimento del compito;
- c. le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito;
- d. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- e. devono essere disciplinate le conseguenze:
 1. dell'inadempienza totale o parziale del compito;
 2. della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.

² Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati:

- a. per il calcolo dell'indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell'elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;

- b. di regola, la graduazione secondo la capacità finanziaria del Cantone;
- c. il pagamento dell'indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.

Capitolo 3:

Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità

Sezione 1:

Calcolo degli aiuti finanziari e delle indennità

Art. 11 Domanda; obbligo di informare

¹ Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto su domanda.

² Il richiedente deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.

³ Gli obblighi definiti nel capoverso 2 sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.

⁴ Il Consiglio federale regola la protezione dei dati.

Art. 12 Prestazioni multiple

¹ Se un progetto soddisfa, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, i presupposti di diversi atti normativi, la spesa globale è ripartita secondo i singoli interessi in causa; gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi in proporzione alle quote corrispondenti. Se una tale ripartizione non è possibile oppure è inappropriata, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.

² Se parecchie autorità accordano prestazioni per uno stesso progetto, il coordinamento procedurale incombe di regola all'autorità che dovrà presumibilmente concedere l'indennità o l'aiuto finanziario più cospicuo. Essa cura segnatamente il rispetto delle disposizioni del capoverso 1.

³ Chi, per un unico progetto, domanda le prestazioni in base a diversi atti normativi deve informarne le autorità interessate. Se lo omette, potrà essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari o delle indennità indebitamente riscossi.

Art. 13 Ordine di priorità

¹ Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario.

² Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione.

³ I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari.

⁴ Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate.

⁵ L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità.

⁶ Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva.

Art. 14 Computo delle spese

¹ Sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito.

² Non sono computabili gli interessi di capitale nel caso di costruzioni.

³ Riguardo agli aiuti finanziari e alle indennità destinati alla copertura di disavanzi, per il calcolo del risultato determinante dell'esercizio valgono i principi seguenti:

- a. è tenuto conto degli ammortamenti soltanto nella misura in cui non superino i tassi usuali nel ramo;
- b. non è tenuto conto degli ammortamenti sugli investimenti nella misura in cui siano stati cofinanziati con aiuti finanziari e indennità non rimborsabili.

Art. 15 Spese supplementari

L'autorità competente può superare il limite stabilito mediante decisione o contratto (art. 17 cpv. 1 secondo periodo; art. 20 cpv. 1) soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche autorizzate del progetto, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili.

Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari e indennità

Art. 16 Forma giuridica

¹ Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

² Possono essere concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico qualora l'autorità competente disponga di un ampio margine di valutazione nonché, nel caso di aiuti finanziari, qualora si tratti di escludere che il beneficiario possa rinunciare unilateralmente all'esecuzione del suo compito.

³ Le prestazioni destinate a una pluralità di beneficiari possono essere concesse senza decisione formale o contratto scritto.

⁴ Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

Art. 17 Decisioni. a. Principio

¹ L'autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l'importo dell'aiuto finanziario o dell'indennità. Se l'importo non può essere stabilito definitivamente, l'autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l'aliquota percentuale e l'importo massimo della prestazione.

² Se non vi sono norme in materia, l'autorità stabilisce inoltre:

- a. il termine di scadenza per il versamento dell'aiuto finanziario o dell'indennità, fatto salvo l'articolo 23;
- b. il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l'aiuto finanziario o l'indennità.

³ Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l'autorità stabilisce inoltre:

- a. le modalità del compito da svolgere;
- b. il periodo di tempo entro cui il compito dev'essere eseguito;
- c. tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.

Art. 18 b. Determinazione ulteriore dell'importo definitivo

¹ Se l'importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d'aiuto finanziario o di indennità, l'autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio.

² Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo definitivo, l'autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all'articolo 15.

Art. 19 Contratti. a. Principio

¹ Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l'articolo 16 capoverso 3.

² Dopo le trattative, l'autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla.

³ La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile.

Art. 20 b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell'importo definitivo

¹ Al contenuto della proposta è applicabile l'articolo 17.

² Alla determinazione ulteriore dell'importo definitivo è applicabile l'articolo 18. Invece della decisione prevista nell'articolo 18 capoverso 2, l'autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell'articolo 19.

Art. 21 Direttive per i conteggi

L'autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.

Art. 22 Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale

¹ Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l'eguaglianza di trattamento.

² Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.

Sezione 3: Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità

Art. 23 Pagamenti

¹ Gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.

² Prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato, di regola, l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario o dell'indennità.

Art. 24 Interesse di mora

L'autorità competente, se non ha pagato l'aiuto finanziario o l'indennità al beneficiario entro sessanta giorni dalla scadenza, gli deve un interesse annuo del 5 per cento a contare da tale momento.

Art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito

¹ L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

² Essa può limitarsi a controlli sommari o a prove a caso se:

- a. altre istanze, in particolare autorità cantonali, verificano elementi determinanti oppure
- b. si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo modesto.

Art. 26 Inizio dei lavori e acquisti

¹ Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato.

² L'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione se l'attendere il risultato dell'esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà diritto all'aiuto finanziario né all'indennità.

³ Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l'autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.

Art. 27 Modifica di progetti

Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o comportanti spese supplementari soltanto con l'accordo dell'autorità competente.

Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari

¹ Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

² Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

³ Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione.

⁴ Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l'obbligo di adempiere il contratto.

Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità

¹ L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.

² Essa rinuncia alla revoca se:

- a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
- b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
- c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.

³ Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

⁴ Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale sul diritto penale amministrativo ¹⁾.

Art. 31 Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità

L'articolo 30 si applica per analogia ai contratti di aiuto finanziario o di indennità. Invece della revoca, l'autorità competente recede dal contratto.

Sezione 4: Prescrizione di diritti e contenzioso

Art. 32 Termini di prescrizione

¹ I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.

² Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

³ Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.

⁴ Se la pretesa dipende da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

Art. 33 Interruzione della prescrizione

La prescrizione è interrotta da qualsiasi diffida scritta di pagamento. È sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

¹⁾ RS 313.0

Art. 34 Composizione di vertenze

¹ Le vertenze riguardanti aiuti finanziari e indennità assegnati con decisione vengono risolte mediante decisione formale.

² Nel caso di vertenze risultanti da contratti, deve essere proposta un'azione se l'atto normativo o il contratto ne affidano il giudizio a una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione o a un tribunale arbitrale. Negli altri casi, le vertenze sono risolte mediante decisione.

Art. 35 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni è dato il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

² Le decisioni cantonali di ultima istanza, se non è dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, possono essere impugnate dinanzi al Consiglio federale.

³ Se è previsto che, per il numero elevato di domande analoghe, l'autorità competente prenda decisioni soltanto sommariamente motivate, queste possono essere impugnate mediante opposizione.

Sezione 5: Diritto applicabile

Art. 36

Le domande d'aiuti finanziari o di indennità sono giudicate:

- a. secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell'adempimento del compito;
- b. secondo il diritto vigente all'inizio dell'adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo.

Sezione 6: Disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo

Art. 37 Delitti

Gli articoli da 14 a 18 della legge sul diritto penale amministrativo¹⁾ sono applicabili alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento.

Art. 38 Conseguimento fraudolento di un profitto

Chiunque, in una procedura inerente a un aiuto finanziario o a un'indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto, è punito con la multa.

¹⁾ RS 313.0

Art. 39 Procedimento penale

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite e giudicate, in virtù della legge sul diritto penale amministrativo¹⁾, dall'ufficio federale competente per materia. Il Consiglio federale può dichiarare competente un'altra unità amministrativa della Confederazione.

² Gli organismi e i servizi cantonali che eseguono atti normativi federali in materia d'aiuti finanziari e di indennità devono informare immediatamente l'autorità federale competente se vengono a conoscenza di infrazioni giusta gli articoli 37 o 38.

Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d'aiuti finanziari

¹ Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 3, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

² Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l'obbligo di informare secondo l'articolo 11 capoverso 3, l'autorità competente può escludere temporaneamente dall'aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 41 Modificazioni del diritto federale

Le modificazioni del diritto federale vigente sono riprodotte nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Art. 42 Disposizioni transitorie

¹ Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplicino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.

² Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.

¹⁾ RS 313.0

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Cavelti

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990¹⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

Modificazioni del diritto federale

1. Legge sui rapporti fra i Consigli¹⁾

Art. 43 cpv. 3 lett. e

³ Nei messaggi e nei rapporti, indica:

...

- e. per i progetti d'aiuti finanziari e di indennità, la conformità con i principi della disciplina degli atti normativi, definiti nel capitolo 2 della legge federale del 5 ottobre 1990²⁾ sugli aiuti finanziari e le indennità.

2. Decreto federale del 9 marzo 1978³⁾ concernente il concorso alle spese delle misurazioni catastali

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Confederazione partecipa, nei limiti dei crediti stanziati, alle spese per le misurazioni catastali eseguite in conformità delle prescrizioni e da lei approvate, pagando ai Cantoni, secondo la loro capacità finanziaria, i contributi seguenti:

...

Art. 2 Rinnovamento di misurazioni antichate

La Confederazione accorda, nei limiti dei crediti stanziati, i contributi fissati all'articolo 1 quando le misurazioni, stabilite innanzi il 1° gennaio 1907 e riconosciute dalla Confederazione quali misurazioni catastali, sono sostituite da nuove misurazioni.

Art. 3 Terminazione nelle regioni di montagna

Nelle regioni di montagna, la Confederazione accorda, nei limiti dei crediti stanziati e secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, un contributo dal 25 al 35 per cento delle spese per la terminazione dei confini politici e dei limiti di proprietà, quando il Cantone assegna un sussidio conveniente.

Art. 4 Eventi naturali

Per i lavori di riparazione cagionati da eventi naturali a un'opera catastale riconosciuta, qualora siano tanto importanti da avvicinarsi a una nuova misurazione, la Confederazione concede, a domanda del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, i contributi previsti negli articoli 1 e 3.

¹⁾ RS 171.11

²⁾ RU ...

³⁾ RS 211.432.27

Art. 5 Raggruppamento particellare

La Confederazione assume a suo carico, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e nei limiti dei crediti stanziati, dal 40 al 50 per cento delle spese di rinnovo delle misurazioni catastali riconosciute, rese necessarie da un raggruppamento di terreni agricoli o forestali, quando le spese non sono a carico di una costruzione ferroviaria o stradale.

Art. 7a Assegnazione di contributi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei contributi secondo gli articoli da 1 a 5, che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

3. Legge federale del 5 ottobre 1984¹⁾ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

¹ La Confederazione sussidia, nei limiti dei crediti stanziati, la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti pubblici e privati:

...

³ L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 12 cpv. 3

Abrogato

4. Legge federale del 19 aprile 1978²⁾ sulla formazione professionale

Art. 64a Assegnazione di contributi per la costruzione

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei contributi per la costruzione secondo l'articolo 63 capoverso 1 lettera b, che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

5. Legge federale del 28 giugno 1968³⁾ sull'aiuto alle università

Art. 10 cpv. 1

¹ La Confederazione concede a richiesta, nei limiti dei crediti stanziati e ripartiti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 16 capoverso 1, sussidi per gli investimenti, escluso l'acquisto di terreni.

¹⁾ RS 341

²⁾ RS 412.10

³⁾ RS 414.20

Art. 13 cpv. 2 ultimo periodo

Abrogato

6. Decreto federale del 18 dicembre 1917¹⁾ sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale)

Art. 1

¹ La Confederazione concorre all'incoraggiamento e all'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale) organizzando esposizioni.

² Essa può inoltre:

- a. accordare aiuti finanziari alle organizzazioni che hanno per scopo l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata svizzera;
- b. concedere borse di studio e premi;
- c. sostenere finanziariamente eventuali altri sforzi fatti nell'interesse generale del Paese per l'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata.

7. Legge federale del 28 settembre 1962²⁾ sulla cinematografia

Art. 5 lett. d

Abrogata

Art. 7

Competenza

¹ Il Dipartimento federale dell'interno decide sulla concessione dei contributi e dei premi, dopo aver sentito la Commissione federale della cinematografia e la fondazione «Pro Helvetia».

² L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei contributi e dei premi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 21 lett. a

Abrogata

8. Decreto federale del 14 marzo 1958³⁾ concernente il promovimento della conservazione dei monumenti storici

Art. 2

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei contributi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

¹⁾ RS 442.2

²⁾ RS 443.1

³⁾ RS 445.1

9. Legge federale del 1° luglio 1966¹⁾ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 16a

Assegnazione
di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 17

Restituzione
di sussidi

Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

10. Organizzazione militare²⁾

Art. 74

¹ Il Consiglio federale può facilitare l'acquisto privato e l'addestramento di animali dell'esercito, come anche la detenzione di veicoli.

² L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di veicoli a motore utilizzabili nell'esercito.

³ *Cpv. 2 attuale*

Art. 125 cpv. 1

¹ La Confederazione sussidia, nei limiti dei crediti stanziati, gli esercizi delle società di tiro eseguiti secondo le prescrizioni militari.

Art. 126

La Confederazione sussidia, in ragione della loro importanza e nei limiti dei crediti stanziati, anche altre attività che servano a sviluppare le attitudini militari, a condizione che siano organizzate e si assoggettino al controllo della Confederazione e alle prescrizioni vigenti in materia.

¹⁾ RS 451

²⁾ RS 510.10

11. Legge federale del 6 ottobre 1966¹⁾ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Art. 23 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3

¹ La Confederazione sussidia le misure di protezione conformemente all'articolo 24, nei limiti dei crediti stanziati e tenuto conto della capacità finanziaria dei Cantoni. ...

³ L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi per costruzioni che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

12. Legge federale del 19 giugno 1959²⁾ concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni

Art. 6

Abrogato

13. Legge federale del 21 giugno 1932³⁾ sull'alcool

Art. 55

Abrogato

Art. 62 marg. e cpv. 3

C. Perdita
fiscale;
esclusione
dal diritto
ai contributi

³ Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente, per sé o per altri, un contributo (sussidio) previsto nella legislazione sull'alcool oppure qualsiasi altro vantaggio può, così come l'azienda che rappresenta, essere privato del diritto ai contributi per una durata massima di tre anni.

14. Legge federale del 22 giugno 1979⁴⁾ sulla pianificazione del territorio

Art. 28 Partecipazione alle spese d'elaborazione dei piani direttori

¹ La Confederazione sussidia, nei limiti dei crediti stanziati, fino al 30 per cento le spese per i piani direttori.

² L'Assemblea federale stanziava i mezzi finanziari mediante un credito d'impegno pluriennale.

¹⁾ RS 520.3

²⁾ RS 613.1

³⁾ RS 680

⁴⁾ RS 700

15. Legge federale del 22 giugno 1877¹⁾ sulla polizia delle acque

Art. 9 cpv. 1

¹ La Confederazione sussidia, nei limiti dei crediti stanziati, i lavori previsti nella presente legge.

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

² *Abrogato*

Art. 11 cpv. 1

¹ Se, per effetto di eventi naturali e nonostante accurata manutenzione, vengono distrutte opere di rilevante importanza, la Confederazione presta, nei limiti dei crediti stanziati, adeguati sussidi per il loro ristabilimento.

16. Legge federale del 20 dicembre 1957²⁾ sulle ferrovie

Art. 60a

VI. Credito
d'impegno
pluriennale

L'Assemblea federale stanziava, mediante un credito d'impegno pluriennale, i mezzi finanziari per gli aiuti previsti negli articoli 56, 57 e 59.

Art. 61 marg.

VII. Decisione
del Consiglio
federale

...

17. Legge federale del 23 settembre 1953³⁾ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 61 cpv. 2

² La Confederazione può promuovere la formazione professionale di capitani e di gente di mare svizzeri. Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti necessari.

¹⁾ RS 721.10

²⁾ RS 742.101

³⁾ RS 747.30

18. Legge federale del 7 ottobre 1983¹⁾ sulla protezione dell'ambiente

Art. 49 cpv. 1

¹ La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.

Art. 52 cpv. 2

² L'Assemblea federale stanZIA, mediante un credito d'impegno pluriennale, l'importo massimo sino al quale possono essere concesse fideiussioni.

Art. 53

Abrogato

19. Legge federale dell'8 ottobre 1971²⁾ contro l'inquinamento delle acque

Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Per soddisfare gli impegni di diritto pubblico nell'ambito della protezione delle acque, sono concessi, nei limiti dei crediti stanZIati, sussidi federali:

...

Art. 34

Ricerche,
esperimenti,
formazione
e informazione

¹ La Confederazione può, mediante lavori propri e accordando sussidi, promuovere le ricerche e gli esperimenti per proteggere le acque dall'inquinamento, la pianificazione in materia d'economia delle acque negli agglomerati, lo studio sistematico di regioni lacuali e fluviali e di quelle in cui si trovano falde freatiche, come pure la formazione di personale specializzato e la pubblica informazione.

² La Confederazione concede ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanZIati, sussidi per le spese di costruzione e d'equipaggiamento dei laboratori di protezione delle acque.

Art. 35

Assegnazione
di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi previsti negli articoli 33 e 34, che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

¹⁾ RS 814.01

²⁾ RS 814.20

20. Legge federale del 22 giugno 1962¹⁾ concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

Art. 2 cpv. 1

¹ La Confederazione può subsidiare i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite.

Art. 6 cpv. 1 e art. 7

Abrogati

Art. 8

Disposizioni
d'applicazione

Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione e il computo del sussidio federale e definisce le spese riconosciute secondo l'articolo 4.

21. Legge federale del 30 settembre 1954²⁾ sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro

Art. 4 cpv. 2

² L'Assemblea federale stanziava, mediante un credito d'impegno pluriennale, l'importo massimo dei sussidi che possono essere concessi.

22. Legge federale del 4 ottobre 1974³⁾ che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà

Art. 3, secondo periodo

... Essa prende conformemente alle disposizioni seguenti provvedimenti completivi per promuovere e garantire tale urbanizzazione, come anche per procurare i terreni per la costruzione d'abitazioni e può prestare a tale scopo aiuti speciali.

Art. 12, primo periodo

Per mutui intesi all'urbanizzazione di terreno edilizio, la Confederazione può fare da mediatore o da fideiussore verso enti di diritto pubblico, nonché imprenditori e organizzazioni che si occupano della costruzione d'abitazioni.

¹⁾ RS 818.21

²⁾ RS 823.31

³⁾ RS 843

Art. 21 In generale

La Confederazione può promuovere l'acquisto di terreni di riserva per la costruzione di abitazioni.

Art. 22 cpv. 1 primo periodo

¹ Per mutui intesi all'acquisto di terreni di riserva, la Confederazione può fare da mediatore o da fideiussore verso enti di diritto pubblico, nonché imprenditori e organizzazioni che si occupano della costruzione d'abitazioni di utilità pubblica. ...

Art. 25 cpv. 1 primo periodo

¹ La Confederazione può promuovere la ricerca sul mercato delle abitazioni. ...

Art. 28 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2

¹ La Confederazione può promuovere, soprattutto nell'interesse della razionalizzazione delle costruzioni, i lavori di ricerca e di sviluppo nel campo dell'edilizia. ...

² La Confederazione può promuovere la normalizzazione e la standardizzazione della costruzione e degli elementi edili.

Art. 47 cpv. 1

¹ La Confederazione può promuovere l'accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari destinati al fabbisogno proprio di persone fisiche che per insufficienza di patrimonio proprio o di reddito da lavoro non dispongono del capitale necessario.

Art. 53 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale stanZIA, mediante un credito d'impegno pluriennale, i fondi necessari a carico del conto finanziario.

23. Legge federale del 20 marzo 1970¹⁾ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Art. 3a

Assegnazione
di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

¹⁾ RS 844

Art. 18

Sviamento

¹ Chiunque induce in errore l'autorità con indicazioni inveritiere o dissimulazione dei fatti oppure tenta di indurla in errore è escluso dalla concessione di sussidi federali secondo la presente legge o altre disposizioni federali concernenti la costruzione di abitazioni sussidiate; gli artigiani, gli imprenditori, gli architetti e le altre persone colpevoli sono esclusi da qualsiasi partecipazione ad altri lavori inerenti a provvedimenti di risanamento o costruzione d'abitazioni.

² È fatto salvo il procedimento penale.

24. Legge federale del 28 giugno 1974¹⁾ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Capo VI (art. 31-33)

Abrogato

25. Legge sull'agricoltura²⁾

Art. 15d cpv. 2

² L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi di costruzione che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 16 cpv. 1 ultimo periodo

¹ ... Essa può promuovere inoltre gli esperimenti nel campo del genio rurale.

Art. 39 cpv. 1

¹ La Confederazione può dare il suo appoggio alle esposizioni agricole svizzere di carattere generale che hanno luogo nelle varie regioni del Paese ogni sei anni al massimo.

Art. 91

D. Sussidi
1. Bonifiche
fondiarie

¹ La Confederazione concede per le bonifiche fondiarie, nei limiti dei crediti stanziati, sussidi fino al 40 per cento delle spese d'esecuzione.

¹⁾ RS 901.1

²⁾ RS 910.1

² Nei casi in cui esiste una necessità incontestabile, in particolare nelle regioni di montagna, il sussidio federale può essere fissato indipendentemente dall'importo delle prestazioni del Cantone ed aumentato fino al 50 per cento delle spese d'esecuzione.

Art. 92, frase introduttiva

Nell'interesse di una razionale coltivazione del suolo, la Confederazione può promuovere la colonizzazione agricola mediante l'assegnazione di sussidi, in particolare:

...

Art. 94 cpv. 1

¹ Nelle regioni di montagna possono essere versati sussidi per la costruzione e il risanamento di stalle sugli alpi, di altri edifici alpini e di caseifici rurali.

Art. 95

V. Assegnazione di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi secondo gli articoli 91, 92 e 94, che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 101, 103 cpv. 2 e 105

Abrogati

Art. 112 cpv. 1

Cancellare la frase «chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente indicazioni contrarie alla verità o tali da indurre in errore».

26. Legge federale del 14 dicembre 1979¹⁾ istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili

Titolo intermedio prima dell'art. 8

Sezione 5: Esclusione dal diritto ai contributi, protezione giuridica

Art. 8

Abrogato

¹⁾ RS 910.2

Art. 9 Esclusione dal diritto ai contributi

Chiunque contravviene alla presente legge o alle prescrizioni esecutive può essere escluso, per un periodo determinato, dal diritto ai contributi.

27. Legge federale del 23 marzo 1962¹⁾ sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti alla conduzione aziendale agricola

Capitolo II del Titolo terzo (art. 50-53)

Abrogato

28. Legge federale del 20 marzo 1959²⁾ sui cereali

Art. 55

Abrogato

Art. 57 cpv. 1 primo periodo

¹ I diritti che spettano alla Confederazione in virtù dell'articolo 56 si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del loro fondamento, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui detti diritti sono nati. ...

29. Legge federale del 15 giugno 1962³⁾ sulla vendita di bestiame

Art. 10 cpv. 1 primo periodo

¹ Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione può promuovere la vendita della lana di pecora. ...

Art. 13

Applicazione
della legge
sull'agricoltura

Gli articoli 2, 18, 29, 52, 57, 104, 112-116 e 120 della legge sull'agricoltura⁴⁾ sono applicabili per analogia.

30. Legge federale del 28 giugno 1974⁵⁾ sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare

Art. 3 e 4

Abrogati

¹⁾ RS 914.1

²⁾ RS 916.111.0

³⁾ RS 916.301

⁴⁾ RS 910.1

⁵⁾ RS 916.313

31. Decreto del 7 ottobre 1977¹⁾ sull'economia lattiera 1977

Art. 19 n. 1 primo comma

1. Chiunque fornisce indicazioni false o fallaci in materia di attribuzione di un contingente,

...

32. Legge federale del 27 giugno 1969²⁾ sul mercato caseario

Art. 14 cpv. 3

Abrogato

33. Decreto federale del 23 giugno 1948³⁾ sull'organizzazione del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta

Art. 9 a 11

Abrogati

34. Decreto federale del 6 ottobre 1978⁴⁾ sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate

Sezione 8 (art. 16-18)

Abrogata

656

¹⁾ RS 916.350.0

²⁾ RS 916.356.0

³⁾ RS 934.23

⁴⁾ RS 951.93

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi [LSu]) del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	483-508
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 454

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.